



REPUBBLICA ITALIANA

**LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA**

composta dai Magistrati

| | | |
|--------------|---------------------|-----------------|
| Consigliere | Luca Fazio | Presidente f.f. |
| Consigliere | Stefania Petrucci | |
| Referendario | Rossana De Corato | |
| Referendario | Cosmo Sciancalepore | Relatore |
| Referendario | Carmelina Addresso | |

a seguito della adunanza pubblica del 6 novembre 2014 ha adottato la seguente deliberazione

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.10/AUT/2012/INPR, adottata il 12 giugno 2012 e depositata il 18 giugno 2012, con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione della relazione per il bilancio di previsione 2012 e del rendiconto 2011;

VISTO l'art.6 del D.Lgs. n.149 del 6 settembre 2011;



VISTO l'art. 148-bis del D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la deliberazione n.2/AUT/2012/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, depositata il 26 gennaio 2012, in ordine al procedimento previsto dall'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149 del 6 settembre 2011;

VISTA la legge n.213 del 7 dicembre 2012;

VISTA l'ordinanza n.56/2014 con la quale il Presidente della Sezione f.f. ha convocato l'odierna adunanza pubblica;

UDITO il Magistrato Relatore Dott. Cosmo Sciancalepore;

UDITO, per il Comune di Bari, il Direttore della Ragioneria Dott. Francesco Catanese, essendo presenti in adunanza, per lo stesso Comune, anche il Dott. Vincenzo Brandi (Assessore al patrimonio) e il Dott. Mario D'Amelio (Segretario generale e Direttore generale);

FATTO

A seguito dell'esame della relazione dell'Organo di revisione del Comune di Bari, prevista dall'art.1, co.166, della legge 266/2005 e relativa al rendiconto 2011, il Magistrato istruttore ha richiesto, con nota prot. n.2417 dell'11 luglio 2014, indirizzata al Sindaco e all'Organo di revisione, vari dati ed informazioni. A riscontro della richiesta inoltrata, perveniva a questa Sezione (prot. n.3065 del 29 settembre 2014) la risposta del Comune (prot. n.212784 del 26 settembre 2014), corredata da vari allegati, sottoscritta solo dal Sindaco. Nessuna risposta è pervenuta dall'Organo di revisione.

Esaminata la documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore rilevava che non risultavano superate alcune criticità. Le criticità evidenziate dal Magistrato istruttore nelle proprie osservazioni riguardavano, in estrema sintesi, i seguenti aspetti: tardiva approvazione del rendiconto 2011; superamento dei parametri di deficitarietà strutturale n.4 (relativo ai residui passivi del Titolo I) e n.5 (procedimenti di esecuzione forzata); presenza di n.36 residui passivi del Titolo II (spese in conto capitale), finanziati con indebitamento, non movimentati da oltre due esercizi e per i quali non vi era stato affidamento di lavori; riconoscimento di ingenti debiti fuori bilancio; scarsa riscossione dei residui attivi derivanti dalla attività di recupero della evasione tributaria; presenza di ingenti residui attivi di anzianità superiore a 5 anni di dubbia esigibilità o sussistenza; presenza di residui passivi del Titolo II di importo largamente superiore alla somma dei residui attivi dei Titoli IV e V (la differenza è ampiamente superiore al fondo di cassa); dubbia allocazione tra le "altre per servizi conto terzi" di varie voci; mancata indicazione della spesa eventualmente stanziata e impegnata per incarichi di collaborazione; presenza di varie partecipazioni in organismi in perdita e mancata rettifica delle incongruenze tra dati Siquel e dati Sirtel segnalate all'ente in sede istruttoria.

Il Presidente di Sezione f.f. procedeva, quindi, con ordinanza n.56 del 9 ottobre 2014, a convocare il Comune di Bari per l'odierna adunanza pubblica e a disporre la trasmissione delle osservazioni del Magistrato istruttore, relative alle citate criticità, rilevate in sede istruttoria. Con la medesima ordinanza, veniva stabilito il termine del 30 ottobre 2014, ore 12.00, per l'invio, da parte dell'ente convocato, di eventuali memorie illustrative o di ulteriore documentazione. Copia dell'ordinanza n.56/2014 e delle osservazioni del Magistrato istruttore sono state inviate al Comune di Bari il 13 ottobre 2014, con nota prot. n.3185.

A seguito della citata ordinanza n.56/2014 di convocazione alla odierna adunanza pubblica, con riferimento alle osservazioni del Magistrato istruttore, il Comune di Bari ha provveduto ad inviare il 30 ottobre 2014, prot. n.241195, delle memorie illustrative, corredate da vari allegati, relative alle questioni evidenziate nelle osservazioni del Magistrato istruttore. In tali memorie illustrative risulta chiarita la spesa per incarichi di collaborazione e risulta, altresì, segnalata l'avvenuta rettifica delle incongruenze tra dati Siquel e dati Sirtel rilevate in sede istruttoria. Come di seguito esposto, anche dopo la presentazione delle memorie illustrative, non risultano superati vari rilievi.

DIRITTO

Quadro normativo.

Prima di procedere all'esame del rendiconto 2011 del Comune di Bari appare opportuno delineare, almeno brevemente, il quadro normativo vigente in materia.

L'art.1, co.166, della legge n.266/2005 stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

L'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 (inserito dall'art.3 del D.L. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art.119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art.148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla



comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244 del D.Lgs. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. 267/2000.

Sia l'art.6 del D.Lgs. 149/2011 che l'art.3 del D.L. 174/2012 (inserendo l'art.148-*bis* nel D.Lgs. 267/2000), evidentemente, hanno sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e hanno determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art.148-*bis* prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, il dissesto dell'ente (art.6 del D.Lgs. 149/2011). Si richiama, in proposito, anche la sentenza della Corte costituzionale n.60/2013.

L'istruttoria condotta nei confronti del Comune di Bari, come di seguito riportato, ha evidenziato la presenza di alcune irregolarità e criticità rilevanti ai sensi dell'art.148-*bis* del D.Lgs. 267/2000.

* * * * *

1. Tardiva approvazione del rendiconto 2011.

Il Comune di Bari ha approvato il rendiconto 2011 il 7 giugno 2012 (deliberazione del Consiglio comunale n.32/2012), in ritardo rispetto al termine previsto dagli articoli 151 e 227 del Tuel (30 aprile 2012). L'ente ha giustificato quanto indicato affermando che alcuni uffici hanno portato a termine con ritardo l'attività di riaccertamento dei residui. Anche senza considerare che il ritardo rilevato è addebitabile comunque all'ente e che l'attività di riaccertamento condotta risulta insufficiente (come successivamente illustrato), trattasi di una



ef

giustificazione che comunque non può essere accolta in base alla disciplina vigente. Peraltro, l'approvazione del rendiconto (dopo una adeguata attività di riaccertamento dei residui) è un adempimento ricorrente, tutt'altro che imprevedibile e con una scadenza fissa stabilita dalla legge. E', inoltre, irrilevante l'avvenuta approvazione dello schema di rendiconto da parte della Giunta nei termini di legge.

Appare opportuno evidenziare che, anche prima della entrata in vigore del D.L. 174/2012 che ha previsto (a partire dal rendiconto 2012) la possibilità di scioglimento dell'organo consiliare nel caso di mancata approvazione del rendiconto entro i termini stabiliti dalla legge, l'approvazione di tale atto oltre il termine stabilito dalla legge non era (e non è) priva di conseguenze. E' sufficiente ricordare in merito che gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto, fino alla relativa approvazione, sono soggetti ai controlli previsti per gli enti locali strutturalmente deficitari (art.243 Tuel). Si richiama, inoltre, per quanto in argomento, quanto stabilito dall'art.187, co.3, dall'art.203, co.1 e dall'art.161, co.3 Tuel.

Anche i rendiconti degli esercizi 2010, 2012 e 2013 (quest'ultimo nonostante il rinvio disposto dall'art.7, co.1, del D.L. n.16/2014) risultano approvati dall'ente oltre i termini previsti dalla legge. Il Comune di Bari, nelle memorie illustrative del 30 ottobre 2014, ha comunicato di aver avviato le *"opportune iniziative organizzative finalizzate ad assicurare l'approvazione dei futuri rendiconti di gestione nei termini di legge"*. Si prende atto di tale impegno per il futuro. La problematica in argomento risulta, comunque, al momento, non superata.

* * * * *

2. Superamento di n.2 parametri di deficitarietà strutturale.

L'art.242 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio rilevabili da una apposita tabella, allegata al rendiconto, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. I parametri obiettivi per l'esercizio 2011 sono stati fissati con D.M. 24 settembre 2009. Per i Comuni sono fissati n.10 parametri. Per tali enti, quindi, lo stato di deficitarietà strutturale si materializzerebbe con il superamento di almeno n.5 parametri. Questa Sezione, in varie occasioni, ha sottolineato che anche il superamento di un solo parametro di deficitarietà strutturale, pur non rendendo l'ente strutturalmente deficitario, costituisce una grave criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive. Tale considerazione vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui, come rilevato nella fattispecie in esame, si riscontra il superamento del medesimo parametro di deficitarietà per più esercizi.

Il Comune di Bari, nell'esercizio 2011, ha superato i parametri di deficitarietà strutturale n.4 (residui passivi del Titolo I) e n.5 (procedimenti di esecuzione forzata). In sostanza, per quanto riguarda il primo parametro indicato, l'ente presenta un eccessivo carico di debiti di parte corrente da pagare, derivanti da impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti al 2011. Alla data del 31/12/2011, infatti, i residui passivi (somme impegnate e non pagate) del



Titolo I (spese correnti) ammontavano ad euro 197.624.058,74 (dei quali euro 45.256.803,83 per impegni di spesa assunti negli esercizi 2006 e precedenti). Il parametro di deficitarietà strutturale n.4 relativo ai residui passivi risulta costantemente superato dal Comune negli esercizi dal 2008 al 2013. Ciò dimostra una ormai cronica lentezza dell'ente nelle procedure di pagamento. Tale lentezza è dimostrata dal tempo medio dei pagamenti effettuati nell'esercizio 2013 (79 giorni), notevolmente superiore ai limiti di legge e dalla presenza di ingenti debiti certi, liquidi ed esigibili non pagati (euro 7.386.453,69 alla data del 31/12/2013). L'ente ha ammesso l'esistenza di una elevata quantità di residui passivi vetusti e di nuova formazione imputandola *"ai continui differimenti dei termini di approvazione dei bilanci preventivi ... con conseguente concentrazione dei procedimenti di spesa negli ultimi mesi dell'anno"* (nota n.212784 del 26 settembre 2014). Si tratta di una giustificazione che risulta non soddisfacente considerato che il pagamento di impegni di spesa già precedentemente assunti (anche da anni) non risulta subordinato, in alcun modo, alla approvazione del bilancio di previsione.

Per quanto, invece, riguarda il superamento del parametro di deficitarietà n.5, è dimostrata la presenza di procedimenti di esecuzione forzata di importo eccessivo. Non sono state fornite in sede istruttoria le motivazioni della criticità riscontrata. Considerato che i procedimenti di esecuzione forzata nei confronti degli enti pubblici vengono avviati, solitamente, a causa di pagamenti non effettuati nei tempi dovuti, verosimilmente, anche il superamento di tale parametro di deficitarietà strutturale deriva dalla eccessiva lentezza dei pagamenti. L'assenza di indicazioni sulla presenza di procedimenti di esecuzione forzata nella apposita tabella del questionario Siquel esaminato risulta giustificata dal Comune per il fatto che, pur essendo presenti procedimenti di esecuzione forzata, alla data del 31/12/2011, l'ente non aveva proceduto ad alcuna regolarizzazione, non avendo il Tesoriere effettuato pagamenti a tale titolo.

La problematica esposta non è stata superata. La situazione descritta risulta, anzi, in complessivo peggioramento visto che, nel rendiconto 2013, sono stati superati n.3 parametri di deficitarietà strutturale (il n.2 per residui attivi di nuova formazione, il n.4 per residui passivi di parte corrente e il n.8 per debiti fuori bilancio). L'ente dovrà, pertanto, adoperarsi concretamente per superare la descritta criticità.

* * * * *

3. Residui passivi del Titolo II finanziati con indebitamento e non movimentati.

La vigente normativa consente agli enti locali di ricorrere all'indebitamento esclusivamente nelle forme ed entro i limiti previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Con riferimento a mutui già contratti, sono generalmente consentite, a determinate condizioni, devoluzioni (sostanzialmente un utilizzo parziale o totale del mutuo per finalità diverse da quelle inizialmente previste) ed estinzioni anticipate. Nel caso di lavori terminati, il capitale residuo può essere oggetto di devoluzione o somministrazione ai sensi del D.M. del 7 gennaio 1998 e quindi può essere destinato ad altre opere. L'assunzione di nuovo indebitamento, anche nel caso di rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla



legge, in considerazione degli oneri finanziari corrispondenti, può avvenire solo in mancanza di altre risorse finanziarie meno dispendiose. L'accensione di un nuovo mutuo, con assunzione dei relativi oneri, in presenza di sufficienti risorse pienamente disponibili relative a mutui, già concessi e parzialmente o totalmente non utilizzati, per i quali l'ente già sostiene il pagamento di interessi, può determinare danno erariale. L'erogazione del residuo capitale o la devoluzione di mutui per i quali l'ente già sostiene oneri finanziari, se di importo sufficiente, può consentire, infatti, di evitare una maggiore spesa derivante dalla contrazione di un nuovo mutuo.

Alla data del 31/12/2011 erano presenti nel bilancio del Comune di Bari n.36 residui passivi del Titolo II (spese in conto capitale), finanziati con indebitamento, non movimentati da oltre due esercizi e per i quali non vi era stato neanche l'affidamento di lavori. In altre parole, alla data indicata, erano presenti n.36 mutui in ammortamento per i quali non risultava, da tempo, alcuna movimentazione. Ciò accade normalmente quando ad un mutuo stipulato dall'ente (con pagamento dei relativi oneri finanziari) non corrisponde l'esecuzione di opere. Quanto indicato può avvenire per varie ragioni (es. perchè non c'è mai stato un affidamento dei lavori, perchè i lavori sono interrotti per qualche motivo, perchè i lavori sono terminati ma non c'è stata devoluzione o somministrazione della somma residua, ecc.). Tale situazione può denotare una gestione non economica e può configurare ipotesi di danno erariale in presenza di oneri (es. pagamento degli interessi) non compensati da alcuna utilità. Non può essere del tutto escluso, al verificarsi di tali situazioni, anche il ricorrere di errori o carenze progettuali.

Dei n.36 mutui indicati, come emerso in sede istruttoria, alla data del 26 settembre 2014, per n.18 mutui non vi è stata ancora alcuna movimentazione (per n.3 di essi c'è stato solo affidamento dei lavori). Dall'elenco fornito, risulta che l'ente paga interessi per n.15 mutui concessi negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 per i quali manca (alla data del 26 settembre 2014) persino l'affidamento dei lavori. Ciò ha comportato il pagamento di cospicui interessi senza (alla data del 26 settembre 2014) alcuna utilità per l'ente. Analoga criticità si è verificata in passato con riferimento a mutui che, pur concessi a partire dal 2004, sono stati oggetto di movimentazioni solo a partire dall'esercizio 2012.

Nonostante sia stato più volte richiesto, alla data odierna, l'ente non ha fornito idonee e sufficienti motivazioni in merito alla problematica evidenziata, limitandosi in molti casi semplicemente a descrivere l'oggetto dei mutui in argomento. Gli interessi pagati alla data del 31/12/2011 per i n.36 mutui a quel momento non movimentati sono stati complessivamente pari ad euro 850.227,00 (dei quali euro 209.947,00 corrispondenti ai n.18 mutui tuttora non movimentati). Alla data del 30/06/2014, per i n.18 mutui non movimentati alla data del 26 settembre 2014, l'importo degli interessi pagati ammonta ad euro 355.742,00 (comprensivi degli euro 209.947,00 prima indicati).

La situazione descritta presenta, evidentemente, profili di notevole gravità. L'attivazione di mutui, con pagamento di interessi, in assenza di qualsiasi utilità può configurare danno erariale e comunque dimostra, per quanto descritto, una gestione quantomeno poco efficiente. L'ente ha comunicato di aver individuato, a partire dal 2013, "gli istituti del diverso utilizzo e



della devoluzione mutui quale prioritaria forma di finanziamento per le spese d'investimento" (memorie del 30 ottobre 2014). La presenza, alla data del 26 settembre 2014, di n.18 mutui stipulati nel periodo 2006/2009 per i quali manca qualsiasi movimentazione (per n.15 mutui manca tuttora persino l'affidamento dei lavori) dimostra che la criticità esposta, al momento, è tutt'altro che superata.

* * * * *

4. Debiti fuori bilancio.

Il debito fuori bilancio rappresenta una obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. L'art.194 del D.Lgs. 267/2000 individua, in modo tassativo, l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio. La presenza di debiti fuori bilancio, specie se ricorrente come nel caso di specie, costituisce chiaramente una grave patologia da evitare.

Il Comune di Bari ha riconosciuto, nel corso del 2011, debiti fuori bilancio per un importo complessivo di euro 5.409.389,72. Tali debiti derivano, prevalentemente, da acquisizione di beni e servizi senza preventivo impegno di spesa (euro 5.113.229,04). Ciò costituisce una grave patologia non solo per l'ingente importo rilevato ma anche per la accertata violazione, in più occasioni, della normativa relativa alle procedure di spesa. Ulteriori debiti fuori bilancio sono stati riconosciuti a seguito di una sentenza esecutiva sfavorevole (euro 251.856,15) e di procedure espropriative (euro 44.304,53). I debiti fuori bilancio derivanti (come nel caso in esame) da sentenze esecutive sfavorevoli e da procedure espropriative dimostrano l'avvenuto svolgimento di procedimenti non conformi alla normativa in vigore o di carenze nella attuazione degli adempimenti di competenza. Il continuo ricorso da parte dell'ente al riconoscimento di debiti fuori bilancio anche per acquisizioni di beni e servizi senza preventivo impegno di spesa era stato segnalato già in passato da questa Sezione (lettera istruttoria n.1645 del 25 maggio 2010). La persistenza di tale grave patologia è confermata dall'avvenuto superamento, per l'esercizio 2013, del relativo parametro di deficitarietà strutturale.

Il Comune di Bari non ha precisato (nonostante apposita richiesta) se e quando ha proceduto al pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti, mentre ha comunicato che, per n.3 debiti riconosciuti nel corso del 2011, non è stato tuttora emesso il mandato di pagamento. Il Comune ha disposto l'immediato pagamento di due di essi e ha specificato di non aver proceduto al pagamento dell'altro debito trattandosi di procedura in corso.

* * * * *

4. Scarsa riscossione delle entrate da recupero della evasione tributaria.

Il Comune di Bari ha proceduto nel corso dell'esercizio 2011 a cospicui accertamenti derivanti dalla attività di recupero della evasione tributaria (euro 11.237.771,00). Tale attività ha però prodotto scarsi risultati sul piano della riscossione. A distanza di quasi 3 anni dalla chiusura dell'esercizio 2011, in base ai dati forniti dallo stesso ente con la nota n.239493 del 29 ottobre 2014, la riscossione della evasione ICI, anche considerando il rilevante scarico di



ef

euro 554.961,00 (avvenuto nel 2014) con conseguente riduzione dell'importo inizialmente accertato, è pari al 24,32%; la riscossione della evasione Tarsu è pari al 60,57%; la riscossione per evasione di altri tributi è pari al 9,38%. Pertanto, per i soli accertamenti effettuati nell'esercizio 2011 per recupero della evasione tributaria, nonostante il discarico effettuato a seguito delle istanze di autotutela pervenute, il Comune di Bari deve ancora riscuotere euro 6.309.560,60. A tale già imponente somma occorre aggiungere i residui derivanti da attività di recupero della evasione tributaria effettuata prima e dopo l'esercizio 2011 e i residui derivanti dalla ordinaria attività di accertamento tributario.

Alla luce di quanto indicato, appare manifesta la sostanziale incapacità dell'ente di realizzare una ottimale riscossione. Tale criticità, inoltre, trattandosi di residui attivi (quindi crediti) ormai di dubbia esigibilità, altera parzialmente l'attendibilità della quantificazione del risultato di amministrazione ed è idonea, se non superata, ad esporre in futuro l'ente al rischio di non poter procedere ai pagamenti nei tempi dovuti (già oggi peraltro l'ente presenta tempi medi di pagamento superiori ai limiti di legge pur non avendo concrete ed immediate difficoltà di cassa). L'imponente quantità di residui attivi indicata deve essere oggetto quindi di una adeguata attività di riaccertamento. Il fatto che gli avvisi di accertamento sono stati notificati nel mese di dicembre 2011 (nota n.212505 del 26 settembre 2014) può giustificare la scarsa riscossione nell'anno di competenza ma non può giustificare la carente riscossione indicata a distanza di circa 3 anni dall'accertamento.

L'ente dimostra, quindi, una scarsa capacità di riscuotere effettivamente le risorse accertate nella attività di contrasto alla evasione tributaria. La consistente differenza tra accertamenti e riscossioni può derivare da una mediocre applicazione dell'art.179 del Tuel e, come già indicato, oltre a rendere inattendibile la quantificazione del risultato di amministrazione, può alterare l'equilibrio di parte corrente e il computo del rispetto del patto di stabilità. Il Collegio non può pertanto esimersi dal richiamare il Comune di Bari ad una maggiore attenzione nelle procedure di accertamento relative alla attività di contrasto della evasione tributaria e ad una adeguata intensificazione delle procedure di riscossione.

* * * * *

5. Gestione dei residui, risultato di amministrazione e situazione di cassa.

L'analisi della gestione dei residui è fondamentale ai fini della verifica della attendibilità del risultato finanziario. L'art.189 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che costituiscono residui attivi *"le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio"*. L'art.190 del medesimo D.Lgs. definisce i residui passivi come *"somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio"*.

L'art.228, co.3, del Tuel prevede che *"prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui"*. Durante tale verifica, riguardante *ciascun* residuo, l'ente deve mantenere un comportamento



prudente evitando di conservare crediti inesigibili, controversi o di dubbia esigibilità (principio contabile n.3.45).

Sono mantenute tra i residui attivi, quindi, solo le somme precedentemente accertate (in conformità a quanto disposto dall'art.179 del Tuel) per le quali esiste ancora un titolo giuridico che rende l'ente locale creditore della correlativa entrata. Per il mantenimento in bilancio di un residuo attivo non è, pertanto, sufficiente l'assenza di ragioni per la relativa cancellazione essendo, invece, necessaria l'esistenza di ragioni sufficienti per non procedere alla cancellazione. La possibilità di riscossione dei residui attivi, normalmente, è tanto più bassa quanto più remoti nel tempo sono gli accertamenti che hanno determinato il residuo attivo. In presenza di residui attivi remoti, quindi, è necessario vincolare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione al loro effettivo realizzo (principio contabile n.3.60). Inserire nel rendiconto di un ente residui attivi inesigibili o insussistenti (es. a causa di una cattiva applicazione dell'art.179 del Tuel in materia di accertamento delle entrate e/o di un insufficiente riaccertamento dei residui con il mantenimento di residui da cancellare anche se conseguenti a corretti accertamenti) è contrario ai fondamentali principi di certezza, veridicità ed attendibilità del bilancio e rende la situazione finanziaria dell'ente solo apparentemente migliore di quella reale (Corte costituzionale, sentenza n.138/2013).

L'attività di riaccertamento dei residui è, inoltre, strettamente legata alla quantificazione del risultato di amministrazione. Il risultato di amministrazione, infatti, è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi (art.186 del D.Lgs. 267/2000). La presenza di residui attivi vetusti e/o di dubbia esigibilità rende, evidentemente, inattendibile il risultato di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto. In questo caso l'applicazione dell'avanzo di amministrazione secondo le regole stabilite dall'art.187 del Tuel espone inevitabilmente l'ente a gravi rischi finanziari. L'attività di riaccertamento dei residui, la cui qualità è direttamente proporzionale al livello di attendibilità del risultato di amministrazione dichiarato, costituisce comunque un adempimento obbligatorio per legge (art.228, co.3, del Tuel) al quale ciascun ente deve riservare la massima attenzione. Tale attività, caratterizzata da una azione propulsiva e di coordinamento da parte del responsabile del servizio finanziario, coinvolge tutti i dirigenti o responsabili di servizio i quali sono tenuti ad attestare, chiaramente e non mediante generiche clausole di stile, le ragioni del mantenimento in bilancio di tali poste e, quindi, a motivare espressamente il mancato stralcio delle stesse. La motivazione dovrà essere particolarmente rigorosa in presenza di residui vetusti.

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2011 (euro 134.852.205,68) è di importo molto elevato. La quantificazione del risultato di amministrazione appare però parzialmente inficiata dalla presenza di ingenti residui attivi anche di parte corrente. Molti residui attivi risultano vetusti in quanto di anzianità superiore a 5 anni e, talvolta, addirittura risalenti al secolo scorso. Si tratta di residui attivi che, quindi, dovevano da tempo essere oggetto di una adeguata attività di riaccertamento. A titolo esemplificativo, tra i tanti, risultano presenti in bilancio residui attivi (quindi crediti da riscuotere) per ICIAP anno 1998 (euro 475.076,84), per



[Handwritten signature]

concessioni edilizie anno 1998 (euro 728.183,40), per imposta sulla pubblicità anno 1999 (euro 256.003,61), per TARSU anno 1999 (euro 580.904,29), per concessioni edilizie anno 1999 (euro 861.312,90) e una lunga serie di residui attivi del Titolo III (es. rimborso da inquilini comunali per spese di luce, acqua, condominiali, ecc.; concorsi e rimborsi vari; fitti di proprietà comunali; entrate derivanti da parcheggi comunali, ecc.), anche di rilevante importo, risalenti agli esercizi 1980 e seguenti.

La presenza di ingenti somme da riscuotere da un lunghissimo periodo di tempo dimostra una cronicamente insufficiente capacità dell'ente di riscuotere le proprie entrate. Non risultano meritevoli di accoglimento le giustificazioni fornite dal Comune secondo le quali, per i residui attivi del Titolo I, sussistono procedure in corso o somme per le quali manca una comunicazione definitiva di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione (nota allegata n.212505 del 26 settembre 2014), mentre, per i residui attivi del Titolo III, trattasi di somme difficilmente recuperabili in relazione alla locazione di alloggi ERP (risposta n.212784 del 26 settembre 2014). I crediti di dubbia esigibilità non possono essere mantenuti in bilancio con la conseguenza, tra l'altro, di alterare la consistenza del risultato di amministrazione. Essi devono essere stralciati dal conto del bilancio e inseriti nel conto del patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione o alla dichiarazione di inesigibilità.

La critica situazione esposta permane e la descritta incapacità di riscossione risulta in via di ulteriore consolidamento. Il Comune di Bari, nell'esercizio 2013, contrariamente a quanto accaduto nel recente passato, ha superato anche il parametro di deficitarietà strutturale n.2 relativo ai residui attivi di nuova formazione (D.M. 24 settembre 2009). Molto grave, inoltre, è l'aumento dei residui attivi del Titolo I (entrate tributarie), già di eccessivo importo nel rendiconto 2011 (da euro 152.945.009,82 ad euro 203.071.965,72 nel rendiconto 2013). Tale aumento si è verificato anche con riferimento ai soli residui attivi da entrate tributarie di anzianità superiore a 5 anni (da euro 23.424.117,20 nel rendiconto 2011 a euro 34.048.543,40 nel rendiconto 2013). Criticità in relazione alla gestione dei residui erano già state evidenziate da questa Sezione in occasione dell'esame dei rendiconti degli esercizi 2009 e 2010 evidentemente senza alcun concreto risultato.

Ulteriore criticità in materia di gestione dei residui, con considerevoli conseguenze negative sulla situazione della cassa, è rappresentata dalla presenza, nel rendiconto 2011, di residui passivi del Titolo II (euro 352.147.523,29) di importo largamente superiore alla somma dei residui attivi dei Titoli IV e V (euro 207.855.387,73). Analoga differenza sussiste limitatamente ai corrispondenti residui di anzianità superiore a 5 anni. Il divario tra le due voci è rimasto inalterato essendo sostanzialmente confermato nel rendiconto 2013. In sostanza, i debiti per spese in conto capitale (es. lavori pubblici) sono di importo molto superiore ai crediti da riscuotere derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti e accensione di prestiti, entrate normalmente destinate alle spese per investimenti. L'ente ha ammesso che la situazione descritta deriva dalla presenza di un elevato numero di residui passivi, anche vetusti, finanziati con entrate già riscosse. La differenza indicata (euro



144.292.135,56) risulta ampiamente superiore al fondo di cassa al 31/12/2011 (euro 93.061.277,97). Ciò implica una situazione di potenziale squilibrio finanziario dal momento che il pagamento, nei tempi stabiliti, dei debiti per investimenti potrebbe determinare l'azzeramento del fondo di cassa del Comune. In pratica, il pur cospicuo fondo di cassa dell'ente presente alla data del 31/12/2011 non deriva da una situazione virtuosa (è stata già segnalata la cronica difficoltà dell'ente di riscuotere le proprie entrate tributarie ed extratributarie) ma, sostanzialmente, dalla presenza di lavori, finanziati da entrate già riscosse, per i quali non sono maturati i tempi per il pagamento. Tale considerazione, pur in presenza di un forte aumento del fondo di cassa rilevabile nel rendiconto 2013 (euro 177.714.667,71), risulta parzialmente valida tuttora. Il fondo di cassa, anche nell'esercizio 2013, non risulta infatti di importo molto superiore alla differenza tra residui passivi del Titolo II e residui attivi dei Titoli IV e V.

Dalla istruttoria condotta emerge, inoltre, una anomala quantità, di importo molto diverso, di residui attivi del Titolo VI (euro 32.950.007,63) e passivi del Titolo IV (euro 23.812.029,02) per spese per servizi per conto di terzi relativi agli esercizi 2006 e precedenti. Tale dato è rimasto sostanzialmente inalterato nel rendiconto 2013. L'art.168, co.2, del Tuel stabilisce, in relazione ai servizi conto terzi, che *"le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa"*. I principi contabili (punto n.2.25) precisano che *"l'eventuale diminuzione o cancellazione di residui attivi riguardanti le entrate per conto terzi deve corrispondere con uguale correlata diminuzione o cancellazione di residui passivi delle uscite per conto terzi"*. Quanto appena riportato denota una insufficiente applicazione da parte del Comune di Bari della normativa sui servizi conto terzi, argomento del quale si procederà ad ampia trattazione in un punto successivo della presente deliberazione.

Si evidenzia, infine, a conferma della lentezza del Comune nelle procedure di pagamento, che i tempi medi di pagamento da parte del Comune di Bari, nell'esercizio 2013, sono stati pari a n.79 giorni (tempo ampiamente superiore ai 30 giorni previsti dalla legge). I ritardi nei pagamenti possono determinare per l'ente ulteriori oneri nei confronti dei creditori (es. a seguito di decreti ingiuntivi). Il mancato pagamento di spese di investimento può configurare una ipotesi di elusione del patto di stabilità.

Gli aspetti esposti impongono al Comune di procedere ad una adeguata attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi presenti in bilancio, di migliorare immediatamente e radicalmente il grado di riscossione delle proprie entrate e di accelerare i tempi di pagamento. Una certa attenzione deve essere riservata alla situazione di cassa, in quanto il rispetto dei tempi previsti dalla legge per il pagamento dei debiti, in presenza di una non molto efficace attività di riscossione delle entrate, può esporre l'ente a futuri rischi di carenza di liquidità. L'Organo di revisione dovrà vigilare attentamente e sistematicamente su tutti gli aspetti evidenziati e riferire in merito a questa Sezione quanto eventualmente necessario senza ritardo.

* * * * *



8. Servizi conto terzi.

Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi riguardano poste che rappresentano per l'ente, al tempo stesso, un credito e un debito. Le previsioni e gli accertamenti di entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa (art.168 del Tuel). Le suddette poste rappresentano mere partite di giro. Si tratta, infatti, di somme da riscuotere e da incassare per la realizzazione di un interesse ascrivibile ad altro soggetto giuridico. In altre parole, le poste relative ai servizi conto terzi riguardano attività rispetto alle quali l'ente opera come mero esecutore. In relazione a tali attività non deve, quindi, sussistere alcun rischio per il bilancio dell'ente.

Le entrate e le spese da servizi conto terzi riguardano tassativamente le voci previste dal D.P.R. 194/1996. Per costante e consolidata giurisprudenza contabile anche di questa Sezione, vige la tassatività delle voci imputabili nei servizi conto terzi al fine di evitare alterazioni alle risultanze contabili (es. elusione del patto di stabilità). Sono iscrivibili nei servizi conto terzi, pertanto, solo le operazioni poste in essere dall'ente, non per la realizzazione di un proprio fine istituzionale, ma per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale dell'ente stesso. Non è, pertanto, sufficiente, per la relativa allocazione nei servizi conto terzi, la sola circostanza che una spesa sia sostenuta dall'ente per un terzo e sia destinata ad essere interamente rimborsata. Si richiama, inoltre, l'art.165, co.12, del Tuel secondo il quale *"le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi"*. Quanto indicato trova puntuale conferma anche nei principi contabili approvati dal Ministero dell'Interno. La Corte costituzionale (sentenza n.188/2014) ha chiarito che *"le partite di giro sono poste di entrata e di spesa per definizione in equilibrio, gestite dall'ente in nome e per conto di altri soggetti ma, in ogni caso, estranee all'amministrazione del suo patrimonio. Esse si articolano in voci di entrata e di spesa analiticamente correlate che presuppongono un equilibrio assoluto, il quale si sostanzia in un'ontologica invarianza dei saldi contabili"*.

Ciò premesso, nel rendiconto 2011 del Comune di Bari, tra le *"altre per servizi conto terzi"*, figurano una lunga serie di voci, anche di rilevante entità, la cui allocazione tra i servizi conto terzi risulta essere errata o, perlomeno, non sufficientemente motivata: spese per lavori in danno, anticipazioni spese giudiziarie e legali, anticipazioni oneri condominiali conduttori morosi immobili ERP, anticipazioni spese telefoniche degli amministratori, anticipazione in qualità di ente capofila, anticipazione per conto della ASL per trasporto disabili, anticipazioni per conto del Ministero della Salute.

Il Comune di Bari ha illustrato le varie voci senza fornire sufficienti motivazioni per alcune di esse e ha precisato di aver già apportato i correttivi necessari anche in considerazione della adesione alla sperimentazione dei nuovi principi contabili. Nel confermare quanto precedentemente riportato, si evidenzia altresì che i servizi conto terzi costituiscono una fattispecie con proprie caratteristiche peculiari e non una categoria di carattere residuale nella quale comprendere, per mere esigenze di comodità, voci di entrata e di spesa per le quali si



of

riscontrano difficoltà nella allocazione nei pertinenti titoli di bilancio. Sono comunque da evitare imputazioni provvisorie ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento. Non hanno natura di "servizi conto terzi" le operazioni in attesa di imputazione definitiva nel pertinente titolo del bilancio.

Giova, in proposito, precisare che l'illegittima allocazione di una o più voci tra i servizi conto terzi rimane tale e costituisce una violazione di norma giuridica (art.168 del Tuel) finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria, a prescindere dalla eventuale esistenza di finalità elusive o, comunque, dalla eventuale relativa incidenza sull'effettivo rispetto dei vincoli della finanza pubblica (es. patto di stabilità). In altre parole, l'inserimento di voci di entrata e di spesa tra i servizi conto terzi in assenza dei necessari presupposti di legge costituisce comunque una illegittimità, a prescindere dalla ricorrenza nella fattispecie di finalità o conseguenze elusive. La scorretta allocazione di voci di entrata e di spesa tra i servizi conto terzi non per errore ma con finalità elusive (es. in relazione al patto di stabilità, ai vincoli sulle spese del personale, ecc.), consistendo in un comportamento intenzionalmente e strumentalmente finalizzato ad aggirare i vincoli di finanza pubblica esistenti, integra una diversa e ulteriore fattispecie che comporterebbe l'applicazione delle apposite sanzioni previste dalla legge (es. art.31, commi 30 e 31, legge 183/2011).

La scorretta applicazione, da parte del Comune di Bari, della normativa sui servizi conto terzi sembra confermata da un ulteriore aspetto. In considerazione di tutto quanto precedentemente riportato e, in particolare, in considerazione del fatto che, in materia di servizi conto terzi, le previsioni e gli accertamenti di entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa (art.168 del Tuel), l'eventuale diminuzione o le cancellazioni di residui attivi riguardanti le entrate per conto terzi devono corrispondere con uguale correlata diminuzione o cancellazione di residui passivi riguardanti le uscite per conto terzi. Come già illustrato precedentemente in occasione della descrizione della gestione dei residui da parte del Comune di Bari, dalla documentazione trasmessa, invece, emerge una anomala quantità di residui attivi del Titolo VI (euro 32.950.007,63) e di residui passivi del Titolo IV (euro 23.812.029,02) per spese per servizi per conto di terzi relativi agli esercizi 2006 e precedenti e, conseguentemente, una anomala differenza tra i residui attivi e passivi indicati. Significative differenze sono presenti anche per gli esercizi successivi a quelli indicati. Tali discrasie si riflettono sul dato complessivo dei residui attivi del Titolo VI e dei residui passivi del Titolo IV. Quanto esposto può essere spiegato, verosimilmente, con l'inserimento tra i servizi conto terzi di poste contabili prive delle caratteristiche proprie delle partite di giro.

L'ente dovrà pertanto prestare, in futuro, la massima attenzione in ordine al rispetto della vigente normativa in materia di servizi conto terzi, anche per i possibili riflessi sul patto di stabilità e dovrà, inoltre, attenersi scrupolosamente alla disciplina esistente (ivi compresi i principi contabili) e alla giurisprudenza contabile (anche di questa Sezione). In occasione del prossimo riaccertamento dei residui, dovrà accuratamente verificare se i residui attivi del Titolo



VI e i residui passivi del Titolo IV presentano le caratteristiche necessarie per il mantenimento in bilancio e per l'allocazione tra i servizi conto terzi. L'Organo di revisione dovrà vigilare adeguatamente sui vari aspetti esposti al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa vigente in materia.

* * * * *

13. Organismi partecipati.

Il controllo sugli organismi partecipati dagli enti territoriali è intestato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti nell'ambito delle verifiche sui risultati di bilancio degli enti proprietari. Tale controllo risulta cruciale nell'ambito della finanza pubblica, sia per contenere eventuali fenomeni elusivi (es. patto di stabilità), sia per arginare i possibili riflessi negativi sul bilancio dell'ente in caso di perdite dei suddetti organismi (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n.15/SEZAUT/2014). L'esigenza di un adeguato sistema di controlli interni ed esterni nei confronti degli organismi partecipati, recentemente, è stata espressamente riconosciuta dal legislatore (es. articoli 147-*quater*, 147-*quinquies* e 148-*bis* del Tuel), codificando comunque principi già da tempo immanenti nell'ordinamento giuridico.

Molti organismi partecipati dal Comune di Bari hanno presentato perdite, talvolta considerevoli in almeno un esercizio del periodo 2009/2011. In particolare, presentano perdite nell'esercizio 2011 i seguenti organismi partecipati (dati Siquel): il Consorzio per l'area di sviluppo industriale, il Mercato agricolo alimentare, il Patto territoriale dell'area metropolitana (in liquidazione), la Puglienergy s.p.a. (in liquidazione), il Consorzio Universus e la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari (quest'ultima per euro 2.020.226,21). Alla luce di quanto esposto, il Collegio non può astenersi dall'evidenziare che la situazione delle partecipazioni (societarie e non) del Comune di Bari presenta qualche criticità. Ciò impone all'ente, con la vigilanza dell'Organo di revisione, anche in relazione agli obblighi, di prossima scadenza, previsti dal citato comma 569 della legge 147/2013, di procedere ad una attività di ricognizione e di valutazione delle proprie partecipazioni.

Il Comune di Bari (nota n.211927 del 25 settembre 2014) ha precisato che, per le perdite dell'esercizio 2011, non ha proceduto al ripiano di perdite. Considerata la difficile situazione di alcuni organismi partecipati dal Comune di Bari, questa Sezione non può tuttavia esimersi dal rammentare all'ente, con riferimento alla copertura delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale di società partecipate, i limiti posti, tra l'altro, dall'art.194, co.1, lett. c), del Tuel e dall'art.6, co.19, del D.L. 78/2010 e che, anche nelle ipotesi consentite dalla legge, occorre sempre valutare attentamente e motivare adeguatamente l'opportunità di assumere a carico dell'ente i relativi oneri. Anche la ricapitalizzazione di una società partecipata costituisce, per l'ente partecipante, una facoltà e non un obbligo e può rappresentare un rischio per gli equilibri di bilancio dell'ente, con possibili conseguenze anche in termini di danno erariale (Sezione delle Autonomie, n.15/SEZAUT/2014).



P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art.1 co.166, della legge n.266/2005 e dall'art.148-bis del Tuel, in relazione agli esiti del controllo sul rendiconto dell'esercizio 2011:

1) Dichiara che costituiscono violazione di norma finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria: la tardiva approvazione del rendiconto 2011 e l'errata o non motivata imputazione di voci di spesa nei servizi per conto terzi.

2) Dichiara che costituiscono irregolarità suscettibile di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente: il costante superamento del parametro di deficitarietà strutturale n.4 (residui passivi del Titolo I) e il superamento del parametro n.5 (procedimenti di esecuzione forzata); il mancato utilizzo dei mutui in ammortamento e la mancata somministrazione o devoluzione dei relativi residui; la scarsa riscossione dei residui attivi (anche derivanti dalla attività di contrasto alla evasione tributaria) e la insufficiente attività di riaccertamento dei residui finora condotta; la presenza di ingenti debiti fuori bilancio.

3) Dichiara che costituiscono situazione suscettibile di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente: la presenza di un fondo cassa di importo inferiore alla differenza tra residui passivi del Titolo II e residui attivi dei Titoli IV e V e di partecipazioni in società in perdita.

4) Prescrive che l'ente adotti tempestivamente ogni azione indicata nella presente deliberazione e ogni altra misura correttiva idonea a superare definitivamente le criticità rilevate.

5) Precisa che l'Organo di revisione dell'ente dovrà svolgere in merito a quanto riportato nella presente deliberazione una attenta attività di controllo e vigilanza, riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante.

6) Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Bari, al Presidente del Consiglio del Comune di Bari e all'Organo di revisione del Comune di Bari per gli adempimenti di rispettiva competenza. Copia della deliberazione consiliare di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'ente dovrà pervenire a questa Sezione entro il termine di 60 giorni previsto dall'art.148-bis del Tuel. Entro lo stesso termine, se non diversamente previsto, dovranno pervenire gli ulteriori atti adottati dal Comune di Bari in conseguenza della presente pronuncia.

Si rammenta quanto disposto dall'art.31 del D.Lgs. n.33/2013.

Così deciso in Bari il giorno 6 novembre 2014.

* * * * *

Il Magistrato relatore
(Dott. Cosmo SCIANCALEPORE)
Cosmo Sciancalepore

Il Presidente f.f.
(Dott. Luca FAZIO)
Luca Fazio



depositata in Segreteria
il 11 DIC. 2014
Il Direttore della Segreteria
(Dott. SSA Mariatrace SCIANNAMEO)
Mariatrace Sciannameo